

Decreto federale che stanziava mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2000-2003

del 16 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 6 della legge sull'agricoltura¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1998²,

decreta:

Art. 1

Per gli anni 2000-2003 sono stanziati i seguenti importi massimi:

- a. per provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione, 1037 milioni di franchi;
- b. per provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio, 3490 milioni di franchi;
- c. per il versamento di pagamenti diretti, 9502 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 4 marzo 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 giugno 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

1166

¹ RS 910.1

² FF 1999 1397